

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 del 21 gennaio 2014

Attuazione delle disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla l. r. 31 dicembre 2012, n. 52. Riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale. Art. 3, comma 3, legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52. D.G.R. n. 143/CR del 28 ottobre 2013.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto in conformità a quanto stabilito dalla norma, sono individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante «Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191"disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)"», è statadisciplinata la futura organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

Scopo della norma è ottimizzare l'organizzazione, il coordinamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Per tale ragione è stato sancito che l'ambito territoriale ottimale, ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lettera f), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è l'intero territorio regionale.

A seguito della proposta contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale n. 143/CR del 28 ottobre 2013, la competente Commissione Consiliare esprimeva all'unanimità, con proprio atto n. 463 del 26.11.2013, parere favorevole subordinatamente alla prescrizione che:

"Al fine di favorire, accelerare e garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, la Settima Commissione Consiliare permanente ritiene di dare applicazione al comma 1, articolo 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e quindi riconoscere i bacini territoriali che svolgono l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a livello provinciale come di seguito: Venezia, Belluno, Vicenza, Padova, Rovigo, Verona, Treviso".

Nel corso dell'odierna seduta di Giunta é stata ravvisata l'opportunità di conformare la nuova aggregazione dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in aderenza all'originaria proposta contenuta nella deliberazione della Giunta Regionale n. 143/CR del 28 ottobre 2013, come descritta nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e, sulla base di quanto emerso nel corso dell'odierna seduta di Giunta Regionale, propone all'approvazione il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

viste le leggi regionali 21 gennaio 2000, n. 3 e 31 dicembre 2012, n. 52;

vista la DGR n. 143/CR del 28 ottobre 2013;

visto il parere n. 463 del 26 novembre 2013 reso dalla settima Commissione Consiliare.

delibera

1. di non accogliere le osservazioni della Commissione Consiliare, contenute nel parere n. 463 del 26.11.2013, e di confermare come provvedimento finale il testo approvato con deliberazione CR n. 143 del 28.10.2013;
2. di stabilire che la nuova aggregazione dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, risulta essere quella contenuta nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
5. di trasmettere il presente atto ai Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino di cui alla DGR n. 2985 del 28 dicembre 2012;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.